



**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE**

IL GIUDICE

letti gli atti di cui al procedimento n. VV/XIIX e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del X.II.XX;

rilevato che, sui fatti oggetto del presente giudizio, si è svolto nel contraddittorio tra le odierne parti il procedimento di accertamento tecnico preventivo recante R.G. n. III/XVII, le cui risultanze sono ritualmente acquisite in atti;

premessi il principio in diritto secondo cui, in relazione alla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso (nella duplice accezione di danno evento e conseguenza, dovendo escludersi la configurabilità nel nostro ordinamento di danni *in re ipsa*) e l'esistenza del nesso di causalità tra tale evento e la cosa in custodia, configurandosi, una volta che ciò sia asseverato, una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal vincolo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato è derivato da caso fortuito, ossia da un fattore terzo, idoneo - per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità - a interrompere il nesso causale (si ved. *ex multis* Cass. Civ., Sez. VI, 07.01.2016, n. 56);

precisato che, in fatto, è pacifica tra le parti l'esistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'attore (danno evento), essendo di contro controversa: a) la causa delle infiltrazioni e la conseguente imputabilità delle stesse, *ex art.* 2051 c.c., a una o entrambe le convenute; b) l'esistenza, nonché la quantificazione, del danno risarcibile (danno conseguenza);

considerato che, per quel che attiene al profilo causale, le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATP - raggiunte con ragionamento scientificamente corretto e logicamente coerente - hanno sensibilmente ridotto l'alea afferente l'imputabilità delle infiltrazioni e lasciano emergere, da un lato, l'esistenza di più concause dei fenomeni in parola, tra loro concorrenti, consistenti in: a) intasamento del pozzetto C relativo alla bocca di lupo in corrispondenza del marciapiede antistante il locale ad angolo di via Specchio; b) ostruzione del tratto fognario dal pozzetto C al tronco fognario principale su via Specchio; c) rottura della tubazione che va dal pozzetto C al tronco principale su via Specchio, posizionata al di sotto del marciapiede oggetto di rifacimento da parte del Comune convenuto; d) rottura della parete del pozzetto B in corrispondenza dell'innesto della tubazione di scarico dell'acqua raccolta dalla caditoia A, nonché errata posa in opera di quest'ultima, posizionata in contropendenza al di sotto del

marciapiede oggetto di rifacimento da parte del Comune convenuto (cfr. p. 20-22 ATP a firma dell'arch. AUGUSTA); dall'altro, l'imputabilità delle concause indicate ai punti a) e b) all'ALFA, nella sua qualità di concessionario del servizio idrico-fognario (che è nella zona di cd. tipo misto), stante il difetto di ordinaria manutenzione del sistema fognario esistente nell'area antistante il locale dell'attore, nonché l'imputabilità delle ulteriori concause indicate ai punti c), d) e - in parte - b) al Comune convenuto, che non ha eseguito a regola d'arte i lavori di rifacimento del marciapiede antistante il locale attoreo, causando i danni sopra evidenziati (cfr. p. 16-19 ATP a firma dell'arch. AUGUSTA);

osservato che, alla luce delle considerazioni sopra formulate, parrebbe onere dei convenuti eseguire - ciascuno per quanto di propria competenza - le opere individuate dal CTU nel verbale del XX.II.XVII relativo alla procedura di ATP n. III/XVII, necessarie a ripristinare il corretto funzionamento del sistema fognario nell'area antistante il locale di proprietà dell'attore e a far cessare i fenomeni infiltrativi per cui è causa;

considerata, d'altra parte, la notevole alea di ogni ulteriore richiesta di risarcimento formulata dall'attore, da valutare alla luce del *thema probandum* da costui già delineato, che non sembrerebbe fornire elementi sufficienti a provare né il rapporto di causalità tra l'evento dannoso (*an*, infiltrazioni) e talune delle voci di danno indicate, né il *quantum* dei danni occorsi per effetto delle infiltrazioni, donde potrebbero residuare margini per il risarcimento in via equitativa, ai sensi degli art. 2056 e 1226 c.c., dei soli danni dei quali l'attore abbia provato l'esistenza e il nesso causale, indicando elementi idonei a fornire parametri plausibili per la loro quantificazione (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez IV, 24.01.2020);

ritenuto che, alla luce delle documentazioni in atti e valutate in via prognostica le richieste istruttorie, le condizioni di cui sopra potrebbero al più ravvisarsi per il risarcimento del danno emergente (avendo documentato la presenza della merce in deposito) e del lucro cessante (avendo documentato il fatturato medio giornaliero dell'attività commerciale) lamentato su piano patrimoniale dall'attore;

vista la propensione delle parti alla conciliazione della lite, palesata sia dalla congiunta richiesta formulata nel presente giudizio ai sensi dell'art. 185 c.p.c., sia dal tentativo di bonario componimento espletato in sede di ATP, che ha visto la ricorrente e l'ALFA addivenire alla condivisione di una proposta conciliativa (cfr. p. 23 ATP, a firma dell'arch. AUGUSTA), in ultimo non sottoscritta per la mancata adesione del Comune convenuto;

considerato che la definizione transattiva delle controversie, in sede giudiziale ovvero mediante ADR, è stata fortemente incentivata dalle riforme processuali degli ultimi anni (che hanno introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato D.lgs n.28/2010, e gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.), per la sua idoneità a promuovere un modello di giustizia

maggiormente partecipativa, slegata da forti rigidità procedurali e rispondente a profili di opportunità ed economia processuale, nonché a esigenze più squisitamente deontologiche;

ritenuto dunque e in via principale opportuno formulare, su questa base, una proposta conciliativa, avvalendosi - da un lato - dell'espletato ATP e - dall'altro - dei criteri equitativi di cui agli art. 2056 e 1226 c.c.;

valutato in via subordinata, e ove fallisca la proposta conciliativa, di dover disporre sull'ammissione dei mezzi istruttori, il tutto in un'ottica di contenimento dei tempi processuali;

P.T.M.

PROPONE ALLE PARTI, a fini conciliativi:

- l'esecuzione da parte del Comune convenuto e dell'ALFA Spa, in solido tra loro ed entro 60 giorni dall'accettazione della presente proposta conciliativa, di tutte le opere individuate dal CTU arch. AUGUSTA nel verbale del XX.II.XVII, relativo alla procedura di ATP R.G. n. III/XVII;
- la corresponsione, da parte dell'Ente Comunale e dell'ALFA Spa, in solido tra loro, e in favore dell'attore, dell'ulteriore somma di €. 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a tacitazione tombale di ogni ulteriore pretesa di parte attrice;
- la refusione, da parte dell'Ente Comunale e dell'ALFA Spa, in solido tra loro, e in favore dell'attore, delle spese del procedimento di ATP r.g. n. n. III/XVII, comprese le spese di CTU;
- la refusione da parte dell'Ente Comunale, in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 secondo il valore di causa indeterminabile e le fasi processuali fin qui espletate;
- Compensa tutte le spese di lite fra l'Ente Comunale e l'ALFA spa;

AMMETTE, in via di mero subordine:

- A) la prova testimoniale sulle circostanze n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della memoria 183, n. 2, comma 6, di parte attrice, limitando la stessa a due testi per ogni circostanza;
- B) la produzione i documenti di cui al n. 14 e 15 della memoria 183, n. 2, comma 6, di parte attrice.

CONCEDE ALLE PARTI

termine per il raggiungimento di un accordo conciliativo sulla base della presente proposta fino alla data della prossima udienza, invitandole, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, a prendere posizione specifica in merito, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed

eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

RINVIA

all'udienza del I.XII.XX per la verifica della proposta ex art 185 bis cpc, invitando i procuratori delle parti a illustrare tempestivamente ai loro assistiti i termini e le conseguenze processuali della presente proposta conciliativa e di far comparire le parti stesse e/o loro procuratori autorizzati a transigere per la data fissata per il prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di eventuali nuove proposte conciliative/transattive.

Riserva all'esito di calendarizzare l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, VII.III.XX

IL GIUDICE
D.SSA DDDD

**Ordinanza redatta con la collaborazione della dott.ssa GGGG, Mot nominata con D.M. III.I.XX.*